

COPIA CONFORME



ACCORDO QUADRO PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA  
E/O DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA E ALLA RICERCA TRA L'UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI FOGGIA E IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN  
AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA

TRA

Il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA (di seguito denominato "CREA") Ente di diritto pubblico con sede legale in Roma, Via Nazionale n. 82, in persona del suo Legale Rappresentante, il Commissario Straordinario Dr. Salvatore Parlato, nato a Lentini (SR) il 31/07/1973 domiciliato per la carica in Roma in Via Nazionale n. 82 (C.F. n. 97231970589);

E

l'Università degli Studi di Foggia (di seguito denominata "Università») con sede legale in Foggia, Via Gramsci 89/91, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Maurizio Ricci, nato a Ancona il 05.01.1952, domiciliato per la carica in via Gramsci 89/91;

PREMESSO CHE

A) l'Università:

- è persona giuridica di diritto pubblico, avente tra le proprie finalità istituzionali la didattica e la ricerca, promossa e coordinata, in particolare, dai Dipartimenti e dai Centri di ricerca dell'Ateneo;
- diffonde e valorizza attività didattica e di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, sociale e ambientale del Paese in campo agricolo, agroalimentare, ambientale biotecnologico e territoriale, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie innovative anche attraverso accordi di collaborazioni e programmi integrati con altri Enti di ricerca, altre Università ed imprese a livello Nazionale ed Internazionale;

B) il CREA:

- è ente pubblico nazionale di ricerca che promuove, svolge e valorizza attività di ricerca di interesse nazionale ed internazionale al fine di favorire uno sviluppo sostenibile degli spazi rurali, sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agro-alimentari ed agro-industriali, favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale;



- opera in raccordo con le Università, con il CNR, con altri Enti pubblici di ricerca, con le Stazioni sperimentali per l'industria e con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni;
- ha approvato il presente accordo quadro, composto di 12 articoli, con decreto del Commissario straordinario del CREA in data .....

C) Entrambe le Parti:

- sono coinvolte in numerosi settori di ricerca di interesse comune, tra cui la biologia vegetale, le tecnologie agro-alimentari, la tracciabilità e la qualità degli alimenti, lo studio dell'ambiente, le bioenergie;
- ritengono di interesse comune, rendere sistematica la collaborazione tra le stesse al fine di rafforzare l'impegno ad un coordinamento per la definizione di obiettivi strategici di programma nei settori della formazione e della ricerca scientifica, rafforzare la partecipazione comune a progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, l'elaborazione ed attuazione di Programmi comuni di ricerca in discipline che investono i settori agroindustriale, ambientale e delle biotecnologie agrarie;
- che detto interesse possa anche sostanziarsi nell'utilizzo congiunto e integrato di risorse strumentali, umane e finanziarie, nonché delle strutture e sedi delle parti;
- che potranno essere sviluppate iniziative volte a favorire l'attività formativa degli studenti e dei laureati dell'Università nei diversi percorsi universitari e post universitari.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1- Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2 - Finalità della convenzione

Fine della convenzione è di instaurare un rapporto non episodico di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di ricerca e didattiche dell'Università e le attività del CREA possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento agli aspetti relativi alle attività legate all'agricoltura, al settore agroalimentare, ambientale, biotecnologico e forestale. Nello specifico le parti intendono:

- agevolare la cooperazione scientifica tra i Dipartimenti dell'Università ed i Centri di ricerca del CREA attivi nel settore agroalimentare, ambientale e biotecnologico e forestale;



- sviluppare modalità migliorative per valorizzare, di comune intesa, i risultati tecnico-scientifici delle ricerche svolte grazie alla collaborazione delle rispettive strutture ed aumentare le possibilità di trasferimento al mondo produttivo e di utilizzo sociale;
- sviluppare modalità di collaborazione nel campo della didattica universitaria e post universitaria.

### Articolo 3 - Oggetto della collaborazione

La collaborazione, da esplicitarsi con specifici accordi approvati dai competenti organi, potrà riguardare:

- attività di collaborazione scientifica;
- attività di didattica;

#### A) - Collaborazione scientifica.

L'Università e il CREA favoriranno la collaborazione fra le due parti per gli aspetti di cui all'art. 1 attraverso le forme di collaborazione sotto indicate:


- 1) collaborazioni per studi e ricerche su progetti specifici;
- 2) possibilità di partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali;
- 3) partecipazione ad attività di Dottorato di Ricerca su temi specifici.
- 4) elaborazione, partecipazione ed attuazione di progetti scientifici comuni nei settori di interesse;
- 5) possibile utilizzo coordinato di risorse umane e strumentali nell'ambito di attività congiunte;

L'Università offre ai centri del CREA l'accesso gratuito ai propri servizi bibliotecari, e viceversa i centri del CREA offrono all'Università l'accesso gratuito alle proprie risorse bibliotecarie.

Il CREA potrà inoltre mettere a disposizione dell'Università le proprie foresterie, conformemente a quanto previsto dal "Regolamento per l'utilizzo delle foresterie e strutture ricettive del CREA".

Per quanto non indicato dalla presente convenzione e negli accordi successivi, le attività di collaborazione scientifica dovranno essere conformi ai rispettivi Regolamenti interni delle Parti.

#### B) - attività didattica.



Le parti potranno collaborare anche nel campo della didattica mediante lo svolgimento di eventuali corsi che richiedano competenze nel settore agroalimentare, sempre nel rispetto della normativa vigente, ed anche attraverso seminari, conferenze, stage, tirocini, tesi di laurea, borse di dottorato.

#### Articolo 4 - Convenzioni operative

Per ogni programma e iniziativa di comune interesse, le Parti provvederanno alla sottoscrizione di una convenzione operativa, alla quale potranno partecipare, d'intesa tra le parti, altri soggetti terzi interessati, sia pubblici che privati.

La convenzione operativa includerà, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci dei soggetti che vi aderiscono, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa il programma, i tempi di esecuzione e la ripartizione dei costi tra i soggetti partecipanti.

La convenzione operativa potrà prevedere la designazione di responsabili scientifici e operativi delle parti per la Convenzione stessa.

#### Articolo 5 - Proprietà e utilizzazione dei risultati di studi e ricerche


La titolarità dei risultati delle attività congiunte, anche ai fini della valorizzazione economica delle ricerche svolte e delle iniziative di trasferimento, nonché la relativa proprietà intellettuale saranno regolamentate negli specifici atti di cui al precedente art. 4 del presente Accordo quadro, da porre in essere nell'ambito delle tipologie disciplinate dai Regolamenti interni delle Parti.

Le Parti stabiliscono, comunque, che qualsiasi informazione o dato scientifico derivante dall'esecuzione del presente accordo è di proprietà comune tra le Parti che hanno, pertanto, piena facoltà di utilizzare, trattare o cedere a terzi tali dati secondo le finalità e per gli usi ritenuti più opportuni, con obbligo di citare l'altra parte come contitolare delle informazioni/dati. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le Parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

In tutte le iniziative di diffusione dei risultati derivanti dalle attività della presente Convenzione quadro dovrà essere menzionata la collaborazione tra la Università e il CREA.

#### Articolo 6 - Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l'Università e il CREA si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di



attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo.

#### Articolo 7 - Responsabili della convenzione

L'Università indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il prof. Agostino Sevi, Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti e dell'Ambiente.

Il CREA indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Dr. Salvatore Parlato.

#### Articolo 8 - Copertura assicurativa

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo quadro, nonché degli studenti/laureandi/specializzandi /dottorandi/volontari frequentatori docenti, tecnici che potrebbero frequentare i locali e i laboratori del CREA per lo svolgimento di tirocini, esercitazioni o tesi.

Il CREA garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

#### Articolo 9 - Durata della convenzione, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Al termine della convenzione l'Università e il CREA redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

#### Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento per l'attuazione delle norme in materia di dati personali



emanato in attuazione del D. Lgs. N. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Il CREA si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

#### Articolo 11 – Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione si procederà secondo quanto previsto dal Codice di procedura civile.

#### Articolo 12 – Registrazione e spese

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, firmato e sottoscritto



PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI  
DI FOGGIA

Firmato  
da  
Ricci  
Maurizio

(Prof. Maurizio Ricci)

PER IL CONSIGLIO PER LA  
RICERCA IN AGRICOLTURA E  
L'ANALISI DELL'ECONOMIA  
AGRARIA

(Dr. Salvatore Parlato)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente la disposizione di cui all'art. 11 della presente Convenzione quadro.

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI  
DI FOGGIA

(Prof. Maurizio Ricci)

PER IL CONSIGLIO PER LA  
RICERCA IN AGRICOLTURA E  
L'ANALISI DELL'ECONOMIA  
AGRARIA

(Dr. Salvatore Parlato)